



*COMUNE DI MAZZE'*  
*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

---

*SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA  
DELL'INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MAZZÈ  
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025-2026 E 2026-2027, CON OPZIONE  
DI PROROGA PER IL BIENNIO SCOLASTICO SUCCESSIVO.*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di pre e post scuola rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie del territorio di Mazzè per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, con facoltà per l’ente di proroga per il successivo biennio scolastico.

## Art. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio di pre e post scuola, è un servizio di supporto per le famiglie e ha lo scopo di realizzare un momento di continuità formativa con l’attività didattica degli insegnanti attraverso lo svolgimento di attività ricreative. Il servizio dovrà attuarsi mediante l’accoglienza, l’assistenza e l’intrattenimento degli alunni nell’arco temporale di seguito indicato.

Il servizio è considerato di pubblico interesse e pertanto non potrà essere sospeso o interrotto. In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuato il caso di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi alla ditta aggiudicataria, per l’esecuzione dello stesso, con rivalsa delle spese a carico della stessa, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed eventuale risarcimento danni.

## Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente capitolato ha decorrenza dall’avvio dell’anno scolastico 2025-2026 e scadenza al termine dell’anno scolastico 2026-2027. Le attività seguiranno l’articolazione, con sospensioni e interruzioni, prevista dal relativo calendario approvati dalla competente autorità scolastica, salvo diversa comunicazione per mutate o temporanee esigenze.

## Art. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE E VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO.

Il corrispettivo stimato per lo svolgimento del servizio è pari a € 16.473,60, oltre iva in misura di legge, onnicomprensivi per ciascun anno scolastico.

L’importo è da considerarsi remunerativo per lo svolgimento di tutte le attività dettagliate nel successivo articolo 5, quantificate presuntivamente in 720 ore/uomo di servizio per anno.

Il corrispettivo indicativo per ciascuna ora/uomo di servizio è pari a € 22,88, oltre iva.

Il valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto della facoltà di proroga di cui all’art. 1 e delle eventuali estensioni di cui all’art. 7, è quantificato come segue:

- Importo contrattuale stimato (n. 2 anni scolastici - n. 2 plessi scolastici):	€ 32.947,20
- <u>Eventuale</u> plesso scolastico aggiuntivo (340 ore/anno) x 4 aa.:	€ 31.116,80
- <u>Eventuale</u> servizio di accompagnamento (max 170 ore/anno) x 4 aa.:	€ 15.558,40
- <u>Eventuale</u> proroga per un ulteriore biennio (n. 2 plessi):	€ 32.947,20
	<hr/>
Totale teorico	€ 112.569,60

## Art. 5 – PERIODO – ORARI - SEDI DI SVOLGIMENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato è articolato come segue:

- **scuola dell’infanzia di Mazzè:** dal lunedì al venerdì per n. 2 ore giornaliere, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 (pre-scuola) e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (post-scuola), per un totale annuo presunto di n. **380 ore**;
- **scuola primaria frazione Tonengo:** dal lunedì al venerdì per n. 2,00 ore giornaliere, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 (pre-scuola) e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (post-scuola), per un totale annuo presunto di n. **340 ore**;

Il servizio dovrà garantire la presenza di un operatore per ciascuno dei plessi scolastici sopra indicati,

fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

#### **Art. 6 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere espletato secondo l'autonoma organizzazione del soggetto appaltatore.

Le modalità di svolgimento del servizio dovranno prevedere, per ogni sede:

- l'apertura del servizio negli orari concordati;
- l'accoglienza degli utenti e contestuale annotazione della presenza su apposito registro;
- lo svolgimento di attività educative/ricreative;
- la consegna dei bambini affidati alle insegnanti per l'inizio delle lezioni del mattino;
- la consegna dei bambini ai genitori nel pomeriggio, con le modalità che saranno definite dalle autorità scolastiche;
- la sorveglianza sull'incolumità dei minori affidati;

Il rapporto tra bambini (siano essi della scuola materna che delle elementari) ed operatori non potrà essere maggiore di 15 a uno. Nel caso in cui si rendesse necessaria l'aggiunta di un operatore, le ore svolte da quest'ultimo saranno considerate aggiuntive e il corrispettivo sarà proporzionalmente adeguato.

#### **Art. 7 – EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI E MODIFICHE CONTRATTUALI.**

È facoltà dell'ente prevedere il servizio aggiuntivo di accompagnamento a piedi degli eventuali alunni frequentanti la scuola primaria di Mazzè assegnati al servizio di pre o post presso la scuola dell'infanzia. Tale servizio potrà svolgersi al termine del servizio di pre scuola, con accompagnamento verso la scuola primaria o prima del servizio di post scuola, con accompagnamento verso la scuola dell'infanzia e successivo svolgimento del servizio). Il corrispettivo per tale servizio sarà determinato in misura proporzionale all'importo contrattuale, considerato il tempo aggiuntivo necessario.

**Il comune sta procedendo alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico unico per le scuole primarie, adiacente la scuola dell'infanzia di Mazzè.**

**L'ente si riserva pertanto la facoltà di prevedere l'effettuazione del servizio presso un'unica sede scolastica, valutando il numero di operatori da assegnare sulla base del rapporto bambini/operatori previsto al successivo articolo 6.**

Potranno verificarsi variazioni di orario in occasione di scioperi, assemblee sindacali degli insegnanti o altre situazioni di emergenza non prevedibili.

L'ente si riserva la facoltà di sospendere in tutto o in parte il servizio presso le scuole in cui il numero di utenti diminuisca al di sotto delle 3 unità, senza che l'appaltatore possa rivendicare indennizzi a qualsiasi titolo. In tal caso, il corrispettivo previsto dall'art. 4, comma 1, è proporzionalmente ridotto in ragione delle ore di servizio non effettuate.

Analogamente, in caso di sopravvenuti provvedimenti di sospensione dell'attività didattica e comunque di sospensione o riduzione del servizio in oggetto, il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto in ragione delle ore di servizio non effettuate.

In caso di sopravvenuta esigenza di aumento delle prestazioni del servizio o di attivazione del servizio presso un altro plesso scolastico, il corrispettivo aggiuntivo sarà determinato in misura proporzionale all'importo contrattuale.

#### **Art. 8 - COORDINATORE DEL SERVIZIO E PRESENZA DEGLI OPERATORI**

L'appaltatore dovrà individuare un proprio coordinatore degli operatori, con funzioni di responsabile operativo della gestione complessiva del servizio e referente nei confronti del Responsabile del Servizio affari generali per la gestione dei rapporti da intrattenersi tra l'appaltatore medesimo e il Comune.

Sarà cura dell'appaltatore garantire la continuità della presenza degli operatori provvedendo

quando necessario alle sostituzioni, sin dal primo giorno di assenza, del proprio personale che per qualunque causa dovesse essere indisponibile al Servizio, con personale supplente, avente gli stessi requisiti, in tempo utile per non interrompere il servizio.

Le sostituzioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione Committente secondo quanto indicato al successivo art. 9.

Il turn over degli operatori deve essere limitato al minimo.

Per gli eventuali casi di assenza del coordinatore, l'appaltatore è tenuto a indicare un sostituto.

#### **Art. 9 - REQUISITI DEGLI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale opportunamente qualificato ed esperto per le attività previste.

L'appaltatore deve indicare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato con le relative qualifiche professionali. Ogni eventuale variazione del personale impiegato dovrà essere preventivamente comunicata al Comune indicando i nominativi e le relative qualifiche professionali dei soggetti uscenti o subentranti.

Il personale dovrà tenere un comportamento corretto, adeguato alla presenza di minori, riservandosi l'Amministrazione Comunale, anche su proposta dei Dirigenti Scolastici di chiedere all'Impresa aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto e della disponibilità con gli alunni utenti dei servizi e con le loro famiglie. In tal caso l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di quindici giorni.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile del Servizio affari generali, i nominativi del personale che sarà assegnato.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 39/2014, considerato che i servizi oggetto del presente capitolato comportano contatti diretti e regolari con i minori, l'Appaltatore, in quanto datore di lavoro, ha l'obbligo di accertare che il personale addetto non abbia subito condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

#### **Art. 10 - PERSONALE DEL SERVIZIO**

Gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio di cui all'oggetto rispondono direttamente all'appaltatore incaricato del servizio, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio tenendo costantemente presente il numero di unità di personale necessario, sia dipendente che socio.

Relativamente al trattamento economico del personale l'appaltatore ha l'obbligo attuare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, occupati nei servizi costituenti oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori rispetto a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, per i lavoratori del settore applicabili alla data dell'offerta alla categoria, per la città metropolitana di Torino, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile nella stessa area, che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'appaltatore è tenuto altresì ad applicare i sopraindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi, nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e non nella gestione del servizio.

Compete pertanto all'Appaltatore di attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti

disposizioni relative alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, dalle previdenze varie per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, TBC ed altre malattie professionali ed ogni altra norma in vigore o che possa intervenire, nel periodo di efficacia del presente affidamento, per la tutela del lavoratore.

In ogni caso l'A.C. resta comunque estranea al rapporto giuridico che si stabilisce tra l'Appaltatore e i dipendenti o i soci.

Rimane prerogativa dell'A.C. richiedere la sostituzione del personale quanto questo sia ritenuto inidoneo.

#### **Art. 11 – NORMA DI COMPORTAMENTO PER GLI OPERATORI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato da questo Ente con deliberazione G.C. n. 21 del 25/3/2021 ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici". La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità o della reiterazione.

Ai fini della conoscibilità del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, si rimanda al sito istituzionale consultabile all'indirizzo [www.comune.mazze.to.it](http://www.comune.mazze.to.it).

#### **Art. 12 – RISCHI DA INTERFERENZE**

Il servizio non presenta rischi da interferenze: gli operatori dell'appaltatore lavoreranno all'interno delle scuole, ma l'attività e gli orari di svolgimento non sono suscettibili di creare rischi particolari oltre a quelli previsti nella propria valutazione del rischio, come indicato al punto 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Relativamente alla gestione delle emergenze, gli operatori dovranno seguire quanto previsto dal piano di emergenza delle istituzioni scolastiche.

#### **Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali forniti saranno utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in Piazza della Repubblica 2 - Mazzè (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti ai fini della presente procedura di appalto. Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail: [protocollo@comune.mazze.to.it](mailto:protocollo@comune.mazze.to.it) PEC: [comune.mazze@postecert.it](mailto:comune.mazze@postecert.it).

Il Comune di Mazzè ha designato Responsabile per la Protezione dei Dati la ASMEL Associazione, con sede in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (VA). Referente individuato nella persona dell'ing. Salvatore Minucci ([servizio.dpo@asmel.eu](mailto:servizio.dpo@asmel.eu); [dpo.asmel@asmepec.it](mailto:dpo.asmel@asmepec.it)).

L'informativa completa è disponibile sul sito [www.comune.mazze.to.it](http://www.comune.mazze.to.it).

La ditta aggiudicataria, nel presentare l'offerta, si impegna ad accettare, in corso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy, prevista dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio.

#### **Art. 14 - MATERIALI E ALTRI ONERI INERENTI IL SERVIZIO**

L'Appaltatore provvederà all'acquisto di tutti i materiali necessari per l'espletamento del servizio.

In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere, per quanto ha attinenza al servizio:

- alla fornitura di materiale di consumo, cancelleria, ludico e di quanto altro è necessario alla realizzazione delle attività ricreative;
- alla pulizia ordinaria dei locali adibiti al pre e post scuola.

#### **Art. 15 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO**

Tutte le spese relative al servizio oggetto di appalto non espressamente previste nel presente capitolato si intendono interamente a carico dell'Appaltatore. L'Amministrazione Committente resta completamente sollevata da qualsiasi onere.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

#### **Art. 16 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. La Ditta indicherà il responsabile di riferimento, che dovrà essere facilmente reperibile durante l'orario di ufficio.

In caso di sciopero del personale scolastico, l'Amministrazione Committente potrà decidere di sospendere il servizio dandone avviso alla Ditta con anticipo di almeno 48 ore.

#### **Art. 17 - RESPONSABILITA'**

Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione ai servizi svolti o a cause ad essi connesse, derivassero al Comune di Mazzè, a terzi, a persone, cose e animali, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore precisando, a tale riguardo, che qualunque onere è da intendersi già compensato nel corrispettivo della fornitura.

Del pari, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno che dovessero subire i prestatori di lavoro subordinati, parasubordinati, volontari e consulenti dell'Appaltatore, qualunque forma rivesta la prestazione lavorativa.

Si ribadisce l'obbligo dell'Appaltatore di garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai soggetti che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 18 - ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore deve provvedere a stipulare:

- polizza infortuni dei minori iscritti al servizio;
- polizza relativa ai rischi di Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO).

L'aggiudicatario è altresì responsabile di qualsiasi danno causato alla struttura ed alla strumentazione di proprietà dell'ente e comunque di ogni e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio, rimanendo a suo completo ed esclusivo carico, qualsiasi risarcimento, ritenuta indenne l'A.C. dei danni cagionati a cose e persone.

L'aggiudicatario si impegna a consegnare all'A.C. copia, debitamente quietanzata, delle polizze di cui sopra entro il terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio del servizio. Il servizio non potrà iniziare se l'aggiudicatario non ha provveduto a consegnare copia delle polizze di cui al presente articolo: ove l'aggiudicatario abbia comunque iniziata l'esecuzione del servizio e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'A.C., di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, l'aggiudicatario incorrerà nell'automatica decadenza dell'aggiudicazione.

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'affidamento; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

L'aggiudicatario dovrà inoltre assicurare il proprio personale contro gli infortuni.

#### **Art. 19 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura del 10%. L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata al fine di garantire il rispetto di tutte le condizioni previste dal

contratto.

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e la stessa sarà svincolata al termine del periodo di affidamento.

La detta garanzia può anche essere costituita con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. In tal caso la fidejussione o la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta unitamente alle polizze di cui all'art. 18.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la garanzia stessa sino all'importo convenuto entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la garanzia non risultasse sufficiente o al rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che il committente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell'appalto aggiudicato, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo.

Tutte le spese per imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti la stipulazione e l'esecuzione del contratto sono da intendersi a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 20 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione Committente ha facoltà di vigilare ed effettuare, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso ciascuna sede scolastica per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del capitolato d'appalto. L'espletamento della vigilanza e del controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuzione della responsabilità dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

#### **Art. 21 – CONTESTAZIONI**

L'A.C. farà pervenire all'Impresa per iscritto, anche tramite posta elettronica o PEC, eventuali contestazioni relative a inadempimenti rilevate anche in sede di controllo; l'Impresa è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, entro 10 giorni, in relazione alle contestazioni mosse. Qualora queste ultime non pervenissero entro il detto termine di dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione o, qualora pervenute, non fossero ritenute esaustive, l'organo comunale competente potrà applicare per ciascuna singola contestazione una penale, secondo i valori previsti dal successivo art. 23.

#### **Art. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il compenso per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato verrà corrisposto mensilmente in modo posticipato, in base alle fatture elettroniche che l'Appaltatore presenterà all'Amministrazione Committente per le attività svolte durante il relativo periodo.

I pagamenti, fatta salva l'attestazione del regolare espletamento dei servizi da parte del competente Responsabile di Settore e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, saranno effettuati a 30 gg. dalla data di registrazione della fattura al protocollo.

In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Pertanto tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A

tale fine, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del presente appalto, l'Appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione Committente, pena la revoca dell'aggiudicazione, apposita comunicazione ex art. 3, comma 7, L. 136/2010 (comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3. comma 7, Legge n. 136/2010). Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Aggiudicatario, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dall'Amministrazione Committente.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di decurtare dall'ammontare dei pagamenti l'importo di penalità o altri addebiti gravanti sull'Appaltatore.

#### **Art. 23 - SUBAPPALTO E CESSIONE**

È fatto divieto di cedere o subappaltare totalmente o parzialmente il servizio di cui al presente Capitolato.

#### **Art. 24 – CLAUSOLA SOCIALE**

Nella definizione del personale da utilizzare, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato per nel servizio oggetto di appalto, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 25 – REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 la revisione dei prezzi può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo. I prezzi sono aggiornati secondo quanto previsto dal citato art. 60.

La revisione potrà essere richiesta una sola volta per ogni annualità, a partire dalla seconda. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si rimanda a quanto previsto dal comma, lett. b) del citato articolo; nello specifico all'indice dei prezzi al consumo elaborati annualmente da ISTAT.

#### **Art. 26 - PENALITA' PER INADEMPIENZE**

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire tutte le indicazioni del presente capitolato ed è responsabile verso l'Amministrazione Committente del buon andamento del servizio.

Qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate si riscontrassero inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del capitolato sarà applicata una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 secondo la valutazione del Responsabile del Servizio affari generali, per ogni singola violazione.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, anche a mezzo di PEC o di posta elettronica, contro la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le contro deduzioni entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della contestazione stessa. Si procederà al recupero della penalità, da parte della A.C., mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti dalla Committente relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Amministrazione Committente, sono notificate all'impresa in via amministrativa tramite posta elettronica certificata.

#### **Art. 27 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, nonché dall'art. 11 del presente Capitolato speciale d'appalto, è

facoltà della Amministrazione Committente risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- d) cessione parziale o totale del contratto;
- e) grave inadempimento o frode dell'impresa atto a compromettere il risultato del servizio;
- f) abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- g) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- h) avvenuta applicazione di due sanzioni nell'arco di un trimestre;
- i) apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- j) messa in liquidazione, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione dell'impresa appaltatrice;
- k) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora la ditta appaltatrice non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
- l) perdita, da parte della ditta appaltatrice, dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto;
- m) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- n) sopraggiunti motivi di pubblico interesse.

L'A.C. potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla committente, salvo il risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della A.C., in forma di lettera inviata tramite posta elettronica certificata. L'Amministrazione Committente sarà tenuta a corrispondere all'Appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del servizio prestato fino al giorno della risoluzione, dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'A.C., azioni di risarcimento per danni subiti.

#### **Art. 28 – DIRITTO DI RECESSO**

Ferme restando le cause di recesso di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, l'amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione alla ditta appaltatrice con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni ancora da eseguire, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convezioni stipulati successivamente da CONSIP spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 448/1999, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e la ditta non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali.

#### **Art. 29 – CONTROVERSIE**

In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della controversia. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sono deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Ivrea.

**Art. 30 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto inerente il servizio di cui al presente capitolato è diretta dal Responsabile del Servizio affari generali – Responsabile del procedimento per la stazione appaltante.

**Art. 31 – CLAUSOLE FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alla vigente normativa in materia, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, alle disposizioni del Codice Civile e di Procedura Civile e alle altre leggi, regolamenti e disposizioni nazionali e regionali applicabili al servizio.